

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli** 1
- Regolamento (CE) n. 2/2004 della Commissione, del 2 gennaio 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 17

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/1/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2003, relativa alle disposizioni nazionali sull'impiego di paraffine clorurate a catena corta notificate dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4749]** 20

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1/2004 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2003

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i),

dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (2) Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽³⁾ non si applica alle attività connesse con la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.
- (3) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in numerose decisioni e ha inoltre riaffermato la propria politica, recentemente negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽⁴⁾ (di seguito «orientamenti agricoli»). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98 anche nei confronti delle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nella misura in cui l'articolo 89 del

trattato sia stato dichiarato applicabile a tali prodotti. Date le caratteristiche specifiche del settore agricolo è giustificata l'adozione di un regolamento specifico per le piccole e medie imprese attive in tale settore.

- (4) Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tali notifiche saranno analizzate dalla Commissione alla luce del presente regolamento e sulla base degli orientamenti agricoli. Le notifiche pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere valutate in primis alla luce dello stesso e, se le sue condizioni non sono rispettate, sulla base degli orientamenti agricoli. È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda gli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non notificati in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (5) Nei prossimi anni l'agricoltura dovrà adeguarsi a nuove realtà e a ulteriori cambiamenti per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, la politica che lo disciplina e le norme commerciali, le esigenze e le preferenze del consumatore e l'allargamento della Comunità. Tali cambiamenti influenzeranno non soltanto i mercati agricoli, ma anche l'economia locale delle zone rurali in generale. Una politica dello sviluppo rurale dovrebbe essere finalizzata a ricostituire e a rafforzare la competitività delle zone rurali, contribuendo in tal modo a mantenere e a creare posti di lavoro in queste zone.
- (6) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Il loro sviluppo può tuttavia essere limitato dalle imperfezioni del mercato. Esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale ed al credito, a causa della diffidenza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurre la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento deve essere quello di

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 194 del 15.8.2003, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2. (Versione rivista GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19).

facilitare lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. La tendenza dovrebbe essere incoraggiata e sostenuta mediante una semplificazione delle norme esistenti relativamente alle piccole e medie imprese.

- (7) La produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nella Comunità è largamente appannaggio delle piccole e medie imprese.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽¹⁾ ha già introdotto norme specifiche sugli aiuti di Stato per talune misure di sviluppo rurale finanziate dagli Stati membri senza alcun contributo comunitario.
- (9) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti, a condizione che ogni singolo aiuto erogabile nell'ambito di tale regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto ed i singoli aiuti accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.
- (10) Gli aiuti erogati per coprire i costi per la pubblicità, secondo la definizione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE e di taluni prodotti non compresi nell'allegato I ⁽²⁾, devono essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e devono continuare ad essere esaminati alla luce dei citati orientamenti.
- (11) Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, esso non deve esentare aiuti singoli superiori a un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nel quadro di un regime di aiuto esentato dal presente regolamento.
- (12) Il presente regolamento non dovrebbe esentare gli aiuti all'esportazione, né gli aiuti condizionati all'impiego di prodotti nazionali piuttosto che importati. Tali aiuti possono risultare incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dalla Comunità nell'ambito degli accordi dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e sull'agricoltura. Non costituiscono, di regola, aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a

fiere commerciali né quelli per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.

- (13) Al fine di eliminare le differenze suscettibili di provocare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali in materia di piccole e medie imprese, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione di «Piccole e medie imprese» utilizzata nel presente regolamento deve essere quella di cui al regolamento (CE) n. 70/2001.
- (14) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, i massimali devono, di norma, essere espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.
- (15) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo del l'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento in cui la sovvenzione è concessa. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e su Internet.
- (16) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione per la valutazione degli aiuti di Stato nel settore agricolo, non è necessario istituire una distinzione tra piccole imprese e medie imprese. Per taluni tipi di aiuto è opportuno fissare gli importi massimi dell'aiuto che può essere erogato a un beneficiario.
- (17) I massimali di aiuto devono essere fissati, alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, a un livello che contemperi opportunamente l'esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza nel settore beneficiario dell'aiuto e l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese nel settore agricolo. Per ragioni di coerenza con le misure di sostegno finanziate dalla Comunità, i massimali devono essere armonizzati con quelli fissati negli orientamenti agricoli e nel regolamento (CE) n. 1257/1999.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽²⁾ GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

- (18) È opportuno definire ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte dai regimi di aiuto o dagli aiuti singoli esentati dal presente regolamento. Le società beneficiarie di aiuti agli investimenti devono conformarsi ai criteri di redditività e requisiti minimi, di cui gli articoli 5 e 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Si terrà conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti non devono, di norma, avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi di funzionamento che l'impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell'interesse comunitario. Gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Tali aiuti possono inoltre interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento a taluni tipi di aiuto.
- (19) Il presente regolamento esenterà gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese indipendentemente dalla loro ubicazione. Gli investimenti e la creazione di posti di lavoro possono contribuire allo sviluppo economico delle zone svantaggiate e delle regioni dell'obiettivo 1 della Comunità. Le piccole e medie imprese situate in tali regioni sono penalizzate sia dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro ubicazione che dalle difficoltà inerenti alle loro dimensioni. È di conseguenza opportuno stabilire a favore delle piccole e medie imprese situate nelle regioni svantaggiate e nelle regioni dell'obiettivo 1 massimali più elevati.
- (20) A causa dei rischi di distorsioni della concorrenza derivanti da aiuti agli investimenti mirati a specifici settori e allo scopo di garantire agli agricoltori la libertà di decidere in quali prodotti investire, gli aiuti agli investimenti esentati in virtù del presente regolamento non dovrebbero essere limitati a specifici prodotti agricoli. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire agli Stati membri di escludere taluni prodotti agricoli dagli aiuti o dai regimi in questione, in particolare quando non possano essere individuati normali sbocchi di mercato. Inoltre, taluni tipi di investimenti dovrebbero di per sé essere esclusi dal presente regolamento. Gli aiuti agli investimenti mirati a determinati settori possono essere giustificati e pertanto andrebbero esentati laddove gli aiuti si limitano a coprire i costi relativi all'attuazione di norme specifiche relative alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali. Gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli realizzati al livello di azienda agricola, che non comportino un aumento della capacità e i cui costi ammissibili totali siano inferiori ai massimali fissati conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, devono essere esaminati conformemente alle norme che disciplinano gli investimenti nella produzione di prodotti agricoli. Gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli realizzati al livello di azienda agricola, che comportino un aumento della capacità e/o i cui costi ammissibili totali siano superiori ai massimali fissati conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, devono essere esaminati conformemente alle norme che disciplinano gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
- (21) Se gli aiuti sono concessi per realizzare l'adeguamento a norme di recente introduzione a livello comunitario, gli Stati membri non devono poter prolungare il periodo di adeguamento per gli agricoltori ritardando l'attuazione di tali norme. Pertanto, deve essere indicata chiaramente la data a partire dalla quale la nuova legislazione non possa più essere considerata tale.
- (22) Agli agricoltori sono spesso offerti servizi a tassi agevolati da parte di società che non possono essere liberamente scelte dagli stessi agricoltori. Per evitare che gli aiuti siano concessi ai fornitori di servizi, anziché agli agricoltori, e per garantire che gli agricoltori possano ottenere i migliori servizi a prezzi competitivi, di norma è necessario accertarsi che detti fornitori di servizi siano scelti e remunerati conformemente ai principi di mercato. Tuttavia, nel caso di taluni servizi, in particolare i controlli, e data la natura del servizio o della base giuridica per la prestazione dello stesso, è possibile che esista un unico fornitore.
- (23) Alcuni regolamenti del Consiglio nel settore dell'agricoltura prevedono autorizzazioni specifiche per il versamento di aiuti da parte degli Stati membri, spesso in combinazione con o in aggiunta al finanziamento comunitario. Tuttavia, tali disposizioni non prevedono in genere una deroga all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88 del trattato, laddove tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1 dello stesso trattato. Poiché le condizioni per la concessione di tali aiuti sono chiaramente specificate nei regolamenti in questione, e/o sussiste l'obbligo di comunicare tali misure alla Commissione ai sensi delle disposizioni specifiche degli stessi regolamenti, non è necessaria un'ulteriore e separata notificazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato per consentire alla Commissione di valutare tali misure. Per ragioni di certezza del diritto, un riferimento a tali disposizioni deve essere inserito nel presente regolamento e, pertanto, una notifica delle misure in questione ai sensi dell'articolo 88 del trattato non deve essere necessaria, purché sia possibile comprovare in anticipo che l'aiuto è concesso esclusivamente alle piccole e medie imprese.

- (24) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato. Non può essere concesso alcun aiuto retroattivamente in relazione ad attività che sono già state avviate dal beneficiario.
- (25) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, con il sostegno pubblico concesso nel quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999 o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento.
- (26) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti o sono concessi aiuti individuali al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione agli aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate. Tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche e la relazione annuale devono essere trasmesse in formato elettronico.
- (27) Il mancato adempimento da parte degli Stati membri dell'obbligo di trasmettere le relazioni di cui al presente regolamento è suscettibile di impedire alla Commissione di effettuare la sua opera di monitoraggio ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato e, in particolare, di verificare se l'effetto economico cumulato degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento sia tale da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La necessità di valutare l'effetto cumulativo degli aiuti di Stato è maggiore laddove uno stesso beneficiario può ricevere aiuti da fonti differenti, come avviene con sempre maggiore frequenza nel settore agricolo. È pertanto di estrema importanza che gli Stati membri trasmettano sollecitamente le informazioni pertinenti prima di attuare misure di aiuto ai sensi del presente regolamento.
- (28) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza

senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CONDIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) agli aiuti erogati per coprire i costi per la pubblicità, secondo la definizione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE e di taluni prodotti non compresi nell'allegato I;
 - b) agli aiuti alla trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I in prodotti non compresi nello stesso.
3. Il presente regolamento non si applica agli aiuti per investimenti individuali con spese ammissibili superiori a 12,5 milioni di EUR, né agli aiuti di importo effettivo superiore a 6 milioni di EUR. Tali aiuti devono essere specificamente notificati alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
4. Fatto salvo l'articolo 16, lettera a), il presente regolamento non si applica:
 - a) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
 - b) agli aiuti condizionati all'impiego di prodotti nazionali piuttosto che importati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- 2) «prodotti agricoli»:
 - a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000⁽¹⁾;
 - b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

- c) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 ⁽¹⁾;
- 3) «trasformazione di un prodotto agricolo»: il trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo;
- 4) «piccola o media impresa» («PMI»): un'impresa quale definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;
- 5) «intensità lorda dell'aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente-sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;
- 6) «prodotti di qualità»: i prodotti conformi ai criteri di cui all'articolo 24 *ter*, paragrafi 2 o 3 del regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ⁽²⁾;
- 7) «avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali»: condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità che distruggano il 20 % della normale produzione nelle zone svantaggiate e il 30 % in altre zone;
- 8) «zone svantaggiate»: zone definite dagli Stati membri sulla base dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- 9) «regioni dell'obiettivo 1»: le regioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽³⁾;
- 10) «nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali»:
- a) nel caso di normative che non prevedono un periodo transitorio, requisiti che devono essere resi obbligatori per gli operatori non più di due anni prima dell'effettivo avviamento dell'investimento; oppure
- b) nel caso di normative che prevedono un periodo transitorio, requisiti che devono essere resi obbligatori per gli operatori dopo l'effettivo avviamento dell'investimento;
- 11) «giovani agricoltori»: produttori di prodotti agricoli secondo la definizione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- 12) «associazione di produttori»: un gruppo costituito allo scopo di consentire ai soci di adattare di concerto, nell'ambito degli obiettivi delle organizzazioni comuni del mercato, la loro produzione alle esigenze di mercato, in particolare concentrando l'offerta;
- 13) «unioni di produttori»: associazioni di produttori riconosciute che perseguono i medesimi obiettivi su scala più ampia.
- 14) «costi dei test BSE e TSE», tutti i costi, compresi quelli per i kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione dei campioni necessari per i test eseguiti conformemente all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽⁴⁾.

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione

1. Gli aiuti individuali, accordati al di fuori di un regime di aiuti, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, ed essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
- a) qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
- b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
- c) sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1.
3. Gli aiuti concessi in base a un regime di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70.

⁽³⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

CAPITOLO 2

CATEGORIE DI AIUTI

Articolo 4

Investimenti nelle aziende agricole

1. Un aiuto all'investimento in aziende agricole, all'interno della Comunità, per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10.

2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

- a) il 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate;
- b) il 40 % dei costi ammissibili nelle altre zone.

Nel caso degli investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 50 % e il 60 % nelle zone svantaggiate.

Qualora gli investimenti comportino costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, i massimali del 50 % e 40 % di cui alle lettere a) e b) del primo comma, possono essere aumentati, rispettivamente, di 25 e di 20 punti percentuali. La maggiorazione può essere concessa unicamente per investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore e per investimenti effettuati per conformarsi con i nuovi requisiti comunitari minimi. La maggiorazione deve tuttavia essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.

3. L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) riduzione dei costi di produzione;
- b) miglioramento e riconversione della produzione;
- c) miglioramento della qualità;
- d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e del benessere degli animali;
- e) promozione della diversificazione delle attività agricole.

4. Le spese ammissibili comprendono:

- a) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
- b) l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;

- c) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad un massimo del 12 % dei costi di cui alle lettere a) e b).

In deroga alla lettera b) del primo comma, l'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere considerato spesa ammissibile in casi debitamente giustificati, quando siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) il venditore dell'attrezzatura presenta una dichiarazione in cui conferma l'esatta origine della stessa e che tale attrezzatura non è mai stata oggetto di finanziamenti nazionali o comunitari;
- b) l'acquisto dell'attrezzatura rappresenta un vantaggio particolare per il programma o progetto o è reso necessario da circostanze eccezionali (ad esempio, l'attrezzatura nuova non è disponibile in tempo utile e ciò potrebbe pregiudicare la corretta esecuzione del progetto);
- c) riduzione dei costi previsti e, quindi, dell'importo degli aiuti, rispetto all'acquisto della stessa attrezzatura nuova, mantenendo al contempo un buon rapporto costi-benefici;
- d) l'attrezzatura di seconda mano acquistata deve possedere le caratteristiche tecniche e/o tecnologiche necessarie per soddisfare i requisiti del progetto.

5. Gli aiuti possono essere concessi solo ad aziende agricole economicamente redditizie che rispondono ai criteri di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Aiuti possono essere concessi per consentire al beneficiario di soddisfare nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali.

Una valutazione della conformità con i criteri di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere effettuata a livello dell'impresa da un organismo pubblico o da una terza parte indipendente dal beneficiario, e qualificata a effettuare una tale valutazione. Le norme che istituiscono il regime di aiuto, o la decisione di concedere un aiuto individuale al di fuori detto regime, devono specificare le modalità con cui deve essere effettuata la valutazione.

6. Devono essere disponibili prove sufficienti che esisteranno in futuro normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione. Si deve pertanto procedere a una valutazione, al livello opportuno determinato dagli Stati membri, incentrata sui prodotti di cui trattasi, sui tipi di investimenti e sulla capacità esistente e prevista. Una valutazione della presenza di normali sbocchi di mercato deve essere effettuata da un organismo pubblico o da una terza parte indipendente dal beneficiario degli aiuti e qualificata a effettuare una tale valutazione. Le norme che istituiscono il regime di aiuto devono specificare le modalità con cui deve essere effettuata la valutazione. La valutazione deve basarsi su dati recenti e deve essere messa a disposizione di tutti.

7. Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

8. Gli aiuti non devono essere limitati a prodotti agricoli specifici, a meno che non siano destinati a coprire i costi per l'attuazione di norme specifiche relative alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

- a) investimenti aventi come effetto un aumento della capacità di produzione, laddove tale aumento di capacità in una azienda risulta superiore al 20 %, da misurarsi in unità di bestiame per la produzione animale e in superficie coltivata per la produzione vegetale;
- b) all'acquisto di diritti di produzione, animali, terreni diversi da quelli destinati all'edilizia, piante o impianto delle stesse;
- c) meri investimenti di sostituzione.

9. Le spese ammissibili non devono complessivamente superare i limiti degli investimenti totali fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999. I regimi di aiuto devono indicare tale limite.

10. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

- a) fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- b) attività di trasformazione e commercializzazione nel settore dello zucchero.

Articolo 5

Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali

1. Un aiuto per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per quanto riguarda investimenti o lavori intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole, quali elementi di interesse archeologico o storico, possono essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute. Tali spese comprendono un compenso ragionevole del lavoro svolto dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori con un massimale di 10 000 EUR per anno.

3. Possono essere concessi aiuti fino al 60 %, o al 75 % nelle zone svantaggiate, dei costi effettivamente sostenuti per investimenti o lavori intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, come ad esempio fabbricati agricoli, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda.

Qualora si riscontri un aumento della capacità produttiva, si applicano i tassi di aiuto indicati all'articolo 4, paragrafo 2, alle spese ammissibili sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei. Aiuti supplementari possono essere autorizzati, a un tasso massimo del 100 %, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

Articolo 6

Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico

1. Gli aiuti concessi per il trasferimento di fabbricati agricoli sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se ciò rientra nell'interesse pubblico ed è conforme alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

L'interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi del presente articolo deve essere specificato nelle pertinenti disposizioni degli Stati membri.

2. Possono essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute laddove il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nello spostamento e nella ricostruzione delle strutture esistenti.

3. Laddove il trasferimento nell'interesse pubblico comporta vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo sarà equivalente almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra deve essere almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).

4. Se il trasferimento nell'interesse pubblico determina un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario deve essere almeno pari al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, della spesa relativa a tale aumento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra deve essere almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).

Articolo 7

Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione

1. Un aiuto all'investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7.

2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

- a) il 50 % dei costi ammissibili nelle regioni dell'obiettivo 1;
- b) il 40 % dei costi ammissibili nelle altre regioni.

3. Le spese ammissibili comprendono:
- la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
 - l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile;
 - le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad un massimo del 12 % dei costi di cui alle lettere a) e b).

In deroga alla lettera b) del primo comma, l'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere considerato spesa ammissibile in casi debitamente giustificati, quando siano rispettate le seguenti condizioni:

- il venditore dell'attrezzatura presenta una dichiarazione in cui conferma l'esatta origine della stessa e che tale attrezzatura non è mai stata oggetto di finanziamenti nazionali o comunitari;
- l'acquisto dell'attrezzatura rappresenta un vantaggio particolare per il programma o progetto o è reso necessario da circostanze eccezionali (ad esempio, l'attrezzatura nuova non è disponibile in tempo utile e ciò potrebbe pregiudicare la corretta esecuzione del progetto);
- riduzione dei costi previsti e, quindi, dell'importo degli aiuti, in relazione ai costi necessari per acquistare la stessa attrezzatura nuova, mantenendo al contempo un buon rapporto costi-benefici;
- l'attrezzatura di seconda mano acquistata deve possedere le caratteristiche tecniche e/o tecnologiche necessarie per soddisfare i requisiti del progetto.

4. Gli aiuti possono essere concessi solo ad aziende che possano dimostrare di rispondere ai criteri dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Aiuti possono essere concessi per consentire al beneficiario di soddisfare nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali.

Una valutazione della conformità con i criteri di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere effettuata a livello dell'impresa da un organismo pubblico o da una terza parte indipendente dal beneficiario e qualificata a effettuare una tale valutazione. Le norme che istituiscono il regime di aiuto devono specificare le modalità con cui deve essere effettuata la valutazione.

5. Devono essere disponibili prove sufficienti che esisteranno in futuro normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione. Si deve pertanto procedere a una valutazione, al livello opportuno determinato dagli Stati membri, incentrata

sui prodotti di cui trattasi, sui tipi di investimenti e sulla capacità esistente e prevista. Una valutazione della presenza di normali sbocchi di mercato deve essere effettuata da un organismo pubblico o da una terza parte indipendente dal beneficiario degli aiuti e qualificata a effettuare una tale valutazione. Le norme che istituiscono il regime di aiuto devono specificare le modalità con cui deve essere effettuata la valutazione. La valutazione deve basarsi su dati recenti e deve essere messa a disposizione di tutti.

6. Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

7. Gli aiuti non devono essere limitati a specifici prodotti agricoli e non possono comunque essere concessi nei seguenti casi:

- fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- attività di trasformazione e commercializzazione nel settore dello zucchero.

Articolo 8

Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori

Un aiuto all'insediamento di giovani agricoltori è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le seguenti condizioni:

- siano rispettati i criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- cumulativamente, gli aiuti concessi ai sensi delle citate disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/1999 e sotto forma di aiuti di Stato non superino i massimali fissati all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento citato.

Articolo 9

Aiuti al prepensionamento

Un aiuto al prepensionamento degli agricoltori è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le seguenti condizioni:

- siano rispettati i criteri di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- la cessazione delle attività agricole a fini commerciali sia permanente e definitiva.

Articolo 10

Aiuti alle associazioni di produttori

1. Gli aiuti all'avviamento per la costituzione di associazioni o unioni di produttori sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9.

2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo 1, purché possano fruire di assistenza a norma della legislazione dello Stato membro interessato:

- a) associazioni o unioni di produttori attive nella produzione di prodotti agricoli; e/o
- b) associazioni di produttori responsabili per la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità conformemente alla legislazione comunitaria.

Il regolamento interno sulle associazioni o unioni di produttori deve prevedere l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le norme di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'associazione o dall'unione.

Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzione. Inoltre, i produttori che aderiscono all'associazione o all'unione devono rimanerne membri per un minimo di tre anni e fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere. L'associazione deve inoltre dotarsi di norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche, di norme di immissione sul mercato e di norme di informazione sulla produzione, in particolare informazione in materia di raccolto e disponibilità. Tuttavia, i produttori restano responsabili della gestione delle proprie aziende. Gli accordi conclusi nel quadro delle associazioni o delle unioni di produttori devono essere del tutto conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 81 e 82 del trattato.

3. Si possono considerare come spese ammissibili il canone d'affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, le spese ammissibili sono limitate ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato.

4. L'aiuto deve essere temporaneo e decrescente e non può superare il 100 % dei costi ammissibili sostenuti nel primo anno; esso deve essere ridotto di almeno 20 punti percentuali per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al 20 % dei costi ammissibili effettivamente sostenuti in quell'anno.

5. Non possono essere concessi aiuti né in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno, né dopo sette anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori. Ciò non pregiudica la possibilità di concedere aiuti in relazione a spese ammissibili limitate a e risultanti da un aumento da un anno all'altro del fatturato del beneficiario pari almeno al 30 %, laddove ciò è dovuto all'adesione di nuovi membri e/o al trattamento di nuovi prodotti.

6. Non possono essere concessi aiuti a organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori.

7. Non possono essere concessi aiuti ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato.

8. L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati a un'associazione o unione di produttori ai sensi del presente articolo non può superare 100 000 EUR.

9. Non possono essere concessi aiuti ad associazioni o unioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con un regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune del mercato.

Articolo 11

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

1. Un aiuto al pagamento di premi assicurativi per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

- a) l'80 % del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifici che essa copre solo le perdite dovute alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;
- b) il 50 % del costo dei premi assicurativi laddove la polizza copra, oltre alle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a):
 - i) altre perdite causate da avverse condizioni atmosferiche; e/o
 - ii) perdite dovute a epizootie o fitopatie.

Le perdite dovute alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sono determinate sulla base del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno in questione e la produzione annuale lorda in un anno normale. Quest'ultima va calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un ad indennizzo per avverse condizioni atmosferiche. Nel caso di danni ai mezzi di produzione i cui effetti si protraggano per più anni, per il primo raccolto dopo il verificarsi dell'evento la perdita reale rispetto a un anno normale, determinata secondo i criteri esposti nel presente comma, deve essere superiore al 10 %, mentre la perdita reale moltiplicata per il numero di anni in cui vi è perdita di produzione deve superare il 20 % nelle zone svantaggiate e il 30 % nelle altre zone.

3. Possono essere concessi aiuti unicamente per i costi dei premi assicurativi che prevedano la copertura delle perdite dovute alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

4. Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. L'aiuto non deve essere limitato alla copertura offerta da un'unica compagnia o gruppo assicurativo, né essere subordinato alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro in questione.

Articolo 12

Aiuti per la ricomposizione fondiaria

1. Un aiuto alle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando è concesso a copertura dei costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria, compresi quelli per la realizzazione delle indagini, fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per l'acquisto di terreni.

Articolo 13

Aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità

1. Un aiuto per incoraggiare la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando è concesso a copertura dei costi di cui al paragrafo 2 e soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 7.

2. Possono essere concessi aiuti a sostegno delle attività sottoelencate, nella misura in cui esse contribuiscano allo sviluppo di prodotti agricoli di qualità:

- a) fino al 100 % dei costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria pertinente;
- b) fino al 100 % dei costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;
- c) fino al 100 % dei costi di formazione del personale chiamato ad applicare i regimi e i sistemi di cui alla lettera b);
- d) fino al 100 % dei costi dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;
- e) fino al 100 % dei costi delle misure obbligatorie di controllo adottate in virtù della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese;
- f) aiuti temporanei e decrescenti per far fronte ai costi dei controlli nei sei anni successivi all'istituzione dei sistemi di controllo a garanzia dell'autenticità delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2081/92 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 2082/92 ⁽²⁾; la riduzione dell'importo degli aiuti deve essere pari ad almeno 10 punti percentuali per anno;
- g) fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute per il controllo dei metodi di produzione biologici condotti ai sensi del regolamento (CE) 2092/91 ⁽³⁾.

3. Gli aiuti possono essere concessi unicamente per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti responsabili per il controllo e la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità, purché tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione comunitaria.

4. Non possono essere concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso o nei casi in cui la normativa comunitaria preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

5. L'importo globale degli aiuti concessi ai sensi del paragrafo 2 non può superare 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi elencati in tale paragrafo.

6. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi elencati al paragrafo 2 siano prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni non costituirà una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non-membri ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi proporzionali della prestazione del servizio.

7. Qualora il beneficiario dei servizi elencati al paragrafo 2 non possa scegliere liberamente il prestatore degli stessi, e a meno che non esista un solo possibile prestatore in virtù della natura o della base giuridica per la fornitura dei servizi in questione, tale prestatore deve essere scelto e remunerato in base a principi di mercato, in modo non discriminatorio, laddove necessario ricorrendo a gare di appalto conformi alla normativa comunitaria, e in ogni caso utilizzando forme di pubblicità tali da permettere al mercato dei servizi di aprirsi alla concorrenza e da consentire di verificare l'imparzialità delle norme sugli appalti.

Articolo 14

Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

1. Un aiuto è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando è concesso a copertura dei costi ammissibili delle attività di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi da 3, 4 e 5.

2. Possono essere concessi aiuti a copertura dei seguenti costi ammissibili:

- a) istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori:
 - i) spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione;
 - ii) le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti;
 - iii) i costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore;
- b) per quanto riguarda i servizi aziendali ausiliari, le spese effettive inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di un suo partner o di un suo collaboratore, in caso di malattia o nei periodi di ferie;

c) per quanto riguarda i servizi di consulenza, i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;

d) per quanto riguarda l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, mostre e fiere:

- i) le spese di iscrizione;
- ii) le spese di viaggio;
- iii) le spese per le pubblicazioni;
- iv) l'affitto degli stand.

3. L'importo globale degli aiuti concessi ai sensi del paragrafo 2 non può superare 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni, o il 50 % dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona che fruisce dell'assistenza tecnica.

4. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da associazioni o organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni non costituirà una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non-membri ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi della prestazione del servizio.

5. Qualora il beneficiario dei servizi non possa scegliere liberamente il fornitore dell'assistenza tecnica, quest'ultimo deve essere scelto e remunerato in base a principi di mercato, in modo non discriminatorio, laddove necessario ricorrendo a gare di appalto conformi alla normativa comunitaria, e in ogni caso utilizzando forme di pubblicità tali da permettere al mercato dei servizi di aprirsi alla concorrenza e da consentire di verificare l'imparzialità delle norme sugli appalti.

Articolo 15

Sostegno al settore zootecnico

Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, i seguenti aiuti alle imprese che operano nel settore zootecnico:

- a) aiuti fino al 100 % a copertura dei costi amministrativi direttamente connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici;
- b) aiuti fino al 70 % per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi; non sono esentati gli aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal proprietario del bestiame né gli aiuti a copertura dei costi dei controlli di routine sulla qualità del latte;

- c) aiuti fino al 40 % dei costi ammissibili di cui all'articolo 4 per investimenti in centri per la riproduzione animale e per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale; non sono esentati gli aiuti a copertura dei costi per introdurre o effettuare l'inseminazione artificiale;
- d) aiuti fino al 100 % a copertura dei costi per i test TSE.

Tuttavia, l'intervento totale pubblico, diretto e indiretto, compresi i contributi comunitari, relativo ai test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano non può superare i 40 EUR per test. L'importo si riferisce ai costi totali dell'analisi, ossia il kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione del campione. L'obbligatorietà del test può fondarsi sulla legislazione nazionale o sulla normativa comunitaria.

Il contributo statale alle spese relative ai test TSE va versato all'operatore presso cui devono essere prelevati i campioni per i test. Tuttavia, per agevolare la gestione di siffatti aiuti di Stato, l'aiuto può essere versato in alternativa ai laboratori, purché l'importo dell'aiuto di Stato sia trasferito integralmente all'operatore. Comunque, l'aiuto di Stato percepito direttamente o indirettamente dall'operatore presso cui sono stati prelevati i campioni per i test deve trovare riscontro nei prezzi proporzionalmente inferiori addebitati dall'operatore in questione.

- d) aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2;
- e) aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 14;
- f) aiuti concessi agli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine⁽⁶⁾;
- g) aiuti concessi agli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽⁷⁾;
- h) aiuti concessi agli Stati membri conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽⁸⁾.

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 16

Aiuti stabiliti in taluni regolamenti del Consiglio

Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti alle piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) contributi degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3;
- b) contributi degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4;
- c) aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4;

⁽¹⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

Articolo 17

Fasi preliminari alla concessione degli aiuti

1. Per beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, gli aiuti che rientrano in un regime di aiuto possono essere accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto conformemente al presente regolamento.

Se il regime di aiuto stabilisce un diritto automatico a fruire dell'aiuto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, tale aiuto può tuttavia essere accordato solo dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto conformemente al presente regolamento.

Se il regime di aiuto prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto può essere accordato solo dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il regime di aiuto è stato istituito e pubblicato conformemente al presente regolamento;
- b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti interessate;

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 321 del 19.12.2000, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

c) la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o regime di aiuto non è esaurito.

2. Per beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, gli aiuti individuali che non rientrano in un regime di aiuto possono essere accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano stati soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettere b) e c).

Articolo 18

Cumulo

1. I massimali d'aiuto di cui agli articoli da 4 a 15 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto o all'attività sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri o dalla Comunità di cui all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

3. Quando uno Stato membro concede a un'impresa uno degli aiuti di cui agli articoli 8, 10, 13 o 14 del presente regolamento, esso deve informare tale impresa che l'aiuto in questione è concesso in virtù di uno degli articoli citati. Lo Stato membro deve acquisire dall'impresa informazioni dettagliate su altri aiuti analoghi da essa percepiti. Per quanto riguarda gli aiuti di cui agli articoli 13 e 14, devono essere fornite informazioni sugli aiuti analoghi ricevuti nel corso dei tre anni precedenti.

Lo Stato membro può concedere nuovi aiuti solo dopo aver verificato che ciò non comporti un innalzamento dell'importo totale degli aiuti concessi per il periodo in questione in virtù di uno degli articoli sopracitati al di sopra del massimale specificato nello stesso articolo.

Articolo 19

Trasparenza e controllo

1. Almeno 10 giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, o della concessione di aiuti individuali, parimenti esentati, al di fuori di un tale regime, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o aiuti individuali, secondo il modello di cui all'allegato I, in formato elettronico. Entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione conferma, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione, l'avvenuto ricevimento della sintesi e pubblica quest'ultima su internet.

2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati in virtù del presente regolamento, degli aiuti individuali concessi in applicazione di tali regimi e degli aiuti individuali esentati in virtù del presente regolamento e concessi al di fuori dei regimi di aiuto esistenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni che giustificano la qualifica di PMI attribuita all'impresa. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti individuali per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro venti giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.

3. Laddove uno Stato membro abbia istituito un registro centralizzato degli aiuti concessi distintamente in virtù rispettivamente degli articoli 8, 10, 13 o 14, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti in questione concessi da una qualsiasi autorità dello Stato membro, le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, primo comma, non si applicano più dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

4. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento, in formato elettronico. Detta relazione può essere inserita nella relazione annuale che gli Stati membri sono tenuti a presentare ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999⁽¹⁾ e deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la relazione.

5. A decorrere dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto individuale al di fuori di un regime di aiuto esentato in virtù del presente regolamento, gli Stati membri pubblicano su Internet il testo integrale di detto regime di aiuti oppure i criteri e le condizioni alle quali è concesso l'aiuto individuale. Gli indirizzi dei siti Internet devono essere comunicati alla Commissione unitamente al sommario delle informazioni relative agli aiuti richiesti ai sensi conformemente al paragrafo 1. Tale sommario deve essere inoltre figurare nella relazione annuale da presentarsi ai sensi del paragrafo 4.

Articolo 20

Entrata in vigore e applicabilità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica sino al 31 dicembre 2006.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

2. Le notifiche pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. In caso di non conformità con le disposizioni del presente regolamento, la Commissione esaminerà dette notifiche alla luce degli orientamenti comunicati per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Gli aiuti individuali e i regimi di aiuto cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nonché gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi in assenza di un'autorizzazione della Commissione e in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, e sono esentati

qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, con l'eccezione delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere b) e c), di detto articolo i quali prevedono che sia fatto un riferimento esplicito al presente regolamento e che, prima di concedere l'aiuto, sia stata inviata la sintesi di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

3. I regimi esentati in virtù del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Formulario per le informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene attivato un regime di aiuto esentato dal presente regolamento e ogni volta che un aiuto individuale esentato dal presente regolamento è concesso al di fuori di un regime di aiuto

Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione

Stato membro

Regione (specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità di livello inferiore a quello centrale)

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo (indicare il nome del regime di aiuto o, in caso di aiuto individuale, il nome del beneficiario).

Base giuridica (specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui si fondano il regime di aiuto o l'aiuto individuale).

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società [importi da indicare in euro o, se pertinente, nella valuta nazionale. Nel caso di un regime di aiuti, indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime. In caso di concessione di un aiuto individuale: indicare l'importo globale dell'aiuto/minor gettito fiscale. Se del caso, indicare anche per quanti anni l'aiuto sarà versato a rate o per quanti anni si registrerà un minor gettito fiscale. Per le garanzie indicare in entrambi i casi l'importo (massimo) del credito garantito].

Intensità massima dell'aiuto (indicare l'intensità massima dell'aiuto o l'importo massimo dell'aiuto per elemento ammissibile).

Data di applicazione (indicare la data a decorrere dalla quale l'aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o in cui è concesso l'aiuto individuale).

Durata del regime o dell'aiuto individuale [indicare la data (anno e mese) fino alla quale l'aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o, nel caso di un aiuto individuale, e se pertinente, la data attesa (anno e mese) dell'ultima rata da versare].

Obiettivo dell'aiuto (è inteso che l'obiettivo precipuo è il sostegno alle PMI). Indicare gli ulteriori (secondari) obiettivi perseguiti. Indicare quale articolo (articoli da 4 a 16) è utilizzato e i costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto individuale.

Settore o settori interessati [indicare se il regime si applica alla produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione. Indicare i sottosettori, menzionando il tipo di produzione animale (ad esempio, suini/pollame) o vegetale (ad esempio, mele/pomodori) in questione].

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Sito Web (indicare il sito Internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni alle quali un aiuto individuale è concesso al di fuori di un regime di aiuto).

Altre informazioni

ALLEGATO II

Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione**Modello di relazione annuale sui regimi di aiuti esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio**

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

Le relazioni devono essere trasmesse in formato elettronico.

Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

1. Denominazione del regime di aiuto
2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile
3. Profilo delle spese

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime o per ciascun aiuto singolo (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente in forma di stima se non sono disponibili dati precisi.

I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità seguenti:

per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.):

- 3.1 gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia s'indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate;
- 3.2 i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia s'indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto;
- 3.3 numero di progetti e/o imprese che hanno ottenuto un aiuto;
- 3.4 [non completare]
- 3.5 importo totale stimato di:
 - investimenti agevolati,
 - spese coperte da aiuti per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
 - spese coperte da aiuti per il trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,
 - aiuti per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione,
 - aiuti all'insediamento di giovani agricoltori,
 - aiuti al prepensionamento,
 - aiuti a copertura delle spese di associazioni di produttori,
 - aiuti a copertura dei premi assicurativi,
 - aiuti per le spese di ricomposizione fondiaria,
 - aiuti a copertura della spesa per la produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità,
 - aiuti a copertura della spesa per assistenza tecnica;
- 3.6 ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per regioni definite al livello 2 della NUTS ⁽¹⁾ o a un livello più dettagliato, oppure distinguendo fra regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), e regioni non assistite o tra zone svantaggiate e altre zone;
- 3.7 ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per settori di attività del beneficiario (in caso di più settori, indicare le quote rispettive), distinguendo:
 - produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione,
 - tipo di prodotti animali,
 - tipo di prodotti vegetali.
4. Altre informazioni e osservazioni.

⁽¹⁾ NUTS è la nomenclatura delle unità territoriali statistiche nella CE.

REGOLAMENTO (CE) N. 2/2004 DELLA COMMISSIONE
del 2 gennaio 2004
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2348/2003 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2348/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2348/2003 modificato sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 346 del 31.12.2003, pag. 54.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	12,70
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	42,14
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	42,14
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	12,70

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30.12 al 31.12.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	130,36 (****)	78,39	165,58 (***)	155,58 (***)	135,58 (***)	122,99
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	15,01	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	16,49	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Fob Duluth.

(****) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 25,67 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 36,74 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2003

relativa alle disposizioni nazionali sull'impiego di paraffine clorurate a catena corta notificate dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE

[notificata con il numero C(2003) 4749]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/1/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I. FATTI

- (1) Con lettera del 17 gennaio 2003 della rappresentanza permanente del Regno dei Paesi Bassi presso l'Unione europea, il governo olandese, facendo riferimento all'articolo 95, paragrafo 4, del trattato, ha notificato alla Commissione le proprie disposizioni nazionali sull'impiego di paraffine clorurate a catena corta (SCCP — Short Chain Chlorinated Paraffins), denominate in seguito «SCCP» al fine di mantenerle in vigore in deroga a quanto disposto dalla direttiva 2002/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (SCCP) ⁽¹⁾.

1. ARTICOLO 95, PARAGRAFI 4 E 6, DEL TRATTATO

- (2) L'articolo 95 del trattato recita, ai paragrafi 4 e 6:

«4. Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio e della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente e dell'ambiente di lavoro, esso notifica tale disposizione alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

(...)

⁽¹⁾ GU L 177 del 6.7.2002, pag. 21.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 (...) sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.»

2. DIRETTIVA 2002/45/CE

- (3) La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽²⁾, come modificata, disciplina l'immissione in commercio e l'impiego di talune sostanze e preparati pericolosi.
- (4) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, la direttiva si applica alle sostanze e ai preparati pericolosi elencati nell'allegato I. L'articolo 2 dispone che gli Stati membri prendano tutte le opportune disposizioni affinché le sostanze ed i preparati pericolosi elencati nell'allegato I possano essere immessi sul mercato od utilizzati soltanto alle condizioni ivi previste.
- (5) La direttiva 76/769/CEE è stata modificata più volte, tra l'altro per aggiungere sostanze e preparati pericolosi nuovi all'allegato I e introdurre quindi le restrizioni alla loro commercializzazione e/o al loro impiego necessarie per tutelare la salute umana e/o l'ambiente.
- (6) Adottata sulla base giuridica dell'articolo 95 del trattato, la direttiva 2002/45/CE inserisce nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE un nuovo punto 42 riguardante gli alcani, C₁₀-C₁₃, cloro (paraffine clorurate a catena corta — SCCP) e stabilisce le norme che disciplinano l'immissione in commercio e l'impiego di tali sostanze.
- (7) A norma del punto 42.1 le SCCP non possono essere immesse in commercio per l'utilizzazione come sostanze o come componenti di altre sostanze o preparati in concentrazioni superiori all'1 %:
- per la lavorazione dei metalli,
 - per l'ingrasso del cuoio.
- (8) Il punto 42.2 dispone che entro il 1° gennaio 2003 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con la commissione dell'OSPAR, riesaminerà tutti i rimanenti usi delle SCCP alla luce di eventuali nuovi dati scientifici riguardanti i rischi per la salute e per l'ambiente di tali sostanze e informerà il Parlamento europeo dei risultati.
- (9) L'articolo 2, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 6 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, che essi ne informino immediatamente la Commissione e che applichino dette disposizioni entro il 6 gennaio 2004.

⁽²⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

3. DISPOSIZIONI NAZIONALI

- (10) Le disposizioni nazionali notificate dai Paesi Bassi sono state introdotte con la decisione del 3 novembre 1999 che stabilisce norme che proibiscono taluni impieghi di paraffine clorurate a catena corta [decisione paraffine clorurate, legge sulle sostanze chimiche (WMS)], (staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, annata 1999, n. 478).
- (11) L'articolo 1 stabilisce che la decisione si applica agli alcani clorurati con una catena da 10 a 13, contenente atomi di carbonio, e un grado di clorurazione non inferiore al 48 % in termini di peso.

L'articolo 2, paragrafo 1, dispone che le SCCP di cui all'articolo 1 non possano essere utilizzate:

- a) come plastificanti in vernici, rivestimenti o sigillanti,
- b) nei fluidi per la lavorazione dei metalli,
- c) come sostanze ritardanti di fiamma nella gomma, nelle materie plastiche o nei prodotti tessili.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, tuttavia, le SCCP possono continuare ad essere utilizzate fino al 31 dicembre 2004 come sigillanti per dighe o come componenti antifiama nei nastri trasportatori destinati esclusivamente all'impiego nel settore estrattivo.

- (12) Tali disposizioni sono state notificate alla Commissione allo stato di progetto l'8 marzo 1999 a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽³⁾. In tale occasione i Paesi Bassi hanno indicato che l'introduzione di tali disposizioni era necessaria al fine di conformarsi agli impegni presi nel quadro della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine terrestre (convenzione di Parigi) e della decisione 95/1 della commissione di Parigi (Parcom), del giugno 1995, relativa all'eliminazione graduale delle SCCP, adottata in applicazione della convenzione di Parigi, di cui il Regno dei Paesi Bassi è parte contraente ⁽⁴⁾. Cinque Stati membri ⁽⁵⁾ nonché la Commissione europea hanno inviato osservazioni, mentre la Spagna ha espresso un parere dettagliato. Tutti questi Stati membri, ad eccezione di Danimarca e Austria, e la Commissione europea si sono opposti all'introduzione delle disposizioni nazionali notificate.

4. INFORMAZIONI GENERALI SULLE SCCP

- (13) Le paraffine clorurate sono sostanze chimiche prodotte dalla clorurazione di paraffine o alcani a catena lineare. Sono spesso suddivise in diversi gruppi a seconda della lunghezza della catena del materiale di partenza e della quantità di cloro contenuta nel prodotto finale. I tre gruppi principali sono le paraffine clorurate a catena corta, media e lunga (SCCP, MCCP e MSCP, rispettivamente). Le SCCP sono prodotte dalle paraffine a catena lineare con una lunghezza da C 10 a C 13. Le SCCP commerciali possono contenere in media tra il 49 e il 71 % di cloro. Possono essere immesse nel mercato e impiegate allo stato puro, ma possono anche essere presenti sotto forma di impurità in altre sostanze e preparati, in particolare le MCCP ⁽⁶⁾.

⁽³⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽⁴⁾ A norma della convenzione di Parigi le parti contraenti si sono impegnate a prendere tutti i provvedimenti possibili per prevenire e combattere l'inquinamento marino di origine terrestre. Tutti gli Stati membri della Comunità europea, ad eccezione di Austria, Grecia, Lussemburgo e Italia, nonché la Comunità europea stessa sono parti contraenti della convenzione. La commissione di Parigi (Parcom), composta da rappresentanti di ognuna delle parti contraenti, è responsabile dell'amministrazione della convenzione. L'articolo 18, paragrafo 3 dispone che la commissione di Parigi può adottare programmi e provvedimenti volti a prevenire o ridurre l'inquinamento di origine terrestre causato da talune sostanze chimiche elencate nell'allegato A, parti I, II e III della convenzione. Adottata in base all'articolo 18, paragrafo 3, la decisione 95/1 Parcom dispone l'eliminazione graduale di taluni impieghi delle SCCP conformemente al seguente calendario: plastificanti in vernici e rivestimenti, nei fluidi per la lavorazione dei metalli, composti anti-fiamma in gomma, materia plastica o tessili entro il 31 dicembre 1999; plastificanti in sigillanti e composti anti-fiamma in nastri trasportatori destinati esclusivamente all'impiego nel settore estrattivo entro il 31 dicembre 2004. Degli undici Stati membri della Comunità europea che sono parti contraenti della convenzione di Parigi tutti tranne il Regno Unito si sono impegnati a rispettare la decisione 95/1 Parcom. La Comunità europea non è parte contraente della decisione Parcom. La Convenzione di Parigi è stata sostituita in seguito dalla convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (convenzione OSPAR del 1992). In forza della nuova convenzione, la commissione di Parigi è stata sostituita dalla nuova commissione OSPAR.

⁽⁵⁾ Italia, Danimarca, Regno Unito, Austria e Germania.

⁽⁶⁾ La direttiva 2002/45/CE limita all'1 % la concentrazione delle SCCP utilizzate come componenti di altre sostanze e preparati.

- (14) Nella Comunità europea le SCCP sono impiegate principalmente come additivi nei fluidi per la lavorazione dei metalli. Sono inoltre impiegate come sostanze ritardanti di fiamma nei preparati a base di gomma e come additivi nelle vernici ed in altri sistemi di rivestimento. Utilizzi minori comprendono l'impiego delle SCCP come agenti d'ingrasso e di ammorbidimento del cuoio, di impregnazione dei prodotti tessili e come additivi per i composti sigillanti.
- (15) In considerazione della loro tossicità e della loro presunta persistenza e tendenza alla bioaccumulazione le SCCP figurano fra le sostanze in relazione alle quali la Convenzione di Parigi (ora Convenzione OSPAR) ⁽⁷⁾ prevede l'introduzione di misure antinquinamento. Nella prima metà degli anni Novanta la Commissione di Parigi aveva espresso preoccupazioni circa le emissioni di SCCP nell'ambiente marino ed aveva iniziato a prendere in considerazione eventuali provvedimenti normativi volti a disciplinare l'impiego di tali sostanze. I produttori europei avevano presentato a suo tempo una proposta di accordo volontario il cui obiettivo era quello di sopprimere gradualmente la fornitura di SCCP destinate all'impiego nei fluidi per la lavorazione dei metalli, incoraggiando al contempo l'industria a valle ad utilizzare prodotti meno nocivi per l'ambiente acquatico. In seguito al fallimento dei negoziati, la Commissione di Parigi ha infine adottato la decisione PARCOM 95/1. Ritenendo che tale decisione non fosse supportata da un'adeguata analisi dei rischi, il Regno Unito ha votato contro l'adozione del provvedimento.
- (16) Con regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione ⁽⁸⁾ le SCCP sono state incluse nel primo elenco di sostanze prioritarie soggette ad una valutazione dei rischi a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽⁹⁾, di cui è stato nominato relatore il Regno Unito.
- (17) Il rapporto sulla valutazione dei rischi delle SCCP elaborato dal Regno Unito è stato adottato nella sua versione definitiva nel settembre 1997, dopo essere stato sottoposto per esame agli esperti tecnici degli Stati membri ⁽¹⁰⁾. Il rapporto (che tiene conto di tutti i dati scientifici disponibili entro il 1996, inclusi quelli su cui si basa la decisione 95/1 Parcom) evidenzia taluni rischi ambientali per gli organismi acquatici dovuti all'impiego di SCCP nella lavorazione dei metalli e nella rifinitura del cuoio, per i quali propone di prendere in considerazione eventuali misure di riduzione dei rischi. Gli altri impieghi non sono considerati preoccupanti per l'ambiente acquatico e per la salute umana, sebbene siano ritenute necessarie ulteriori informazioni e prove per precisare in maniera adeguata i possibili rischi ambientali derivanti dall'impiego di SCCP nella gomma.
- (18) Il rapporto sulla valutazione dei rischi presentato dal Regno Unito è stato sottoposto al SCTEE (comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente) per una «peer review». Nel parere del 27 novembre 1998 ⁽¹¹⁾ il CSTEE ha confermato la validità scientifica dei risultati del rapporto.

⁽⁷⁾ Cfr. nota 4.

⁽⁸⁾ GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Questo regolamento istituisce, tra l'altro, una procedura comunitaria per la valutazione dei rischi delle sostanze esistenti, vale a dire le sostanze elencate nell'inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti (GU C 146 del 15.6.1990, pag. 1). A norma del regolamento gli elenchi di sostanze prioritarie soggette alla valutazione dei rischi a livello comunitario vanno adottati mediante un regolamento della Commissione che specifica, per ogni sostanza, lo Stato membro responsabile della valutazione (Stato membro relatore). Per la valutazione dei rischi reali o potenziali per gli esseri umani e per l'ambiente derivanti dalle sostanze in questione vanno seguite procedure e metodologie specifiche, contenute nel regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3) ed ulteriormente specificate nel documento «Technical Guidance Document on Risk Assessment for New and Existing Substances» (TGD: disponibile all'indirizzo <http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/>). I risultati della valutazione dei rischi e all'occorrenza la strategia raccomandata sono infine adottati a livello comunitario, generalmente sotto forma di una raccomandazione della Commissione. In base alla valutazione dei rischi e all'eventuale strategia adottate la Commissione decide se proporre provvedimenti comunitari nell'ambito della direttiva 76/769/CEE oppure di altri strumenti comunitari esistenti.

⁽¹⁰⁾ Gli esperti degli Stati membri si riuniscono periodicamente per esaminare le relazioni di valutazione dei rischi al fine di preparare i provvedimenti che vanno adottati in base alla procedura di comitato prevista dal regolamento (CEE) n. 793/93.

⁽¹¹⁾ Parere del CSTEE sui risultati della valutazione dei rischi delle SCCP effettuata nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti — Parere presentato alla 6ª riunione plenaria del CSTEE, Bruxelles, 27 novembre 1998. http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out23_en.html

- (19) Con la direttiva 98/98/CE della Commissione ⁽¹²⁾ le SCCP sono state classificate come sostanze pericolose nell'ambito dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹³⁾. In particolare, esse sono classificate come cancerogeni della categoria 3 ed etichettate con l'indicazione di rischio R 40 (possibilità di effetti irreversibili) e il simbolo Xn (nocivo). Sono inoltre classificate come pericolose per l'ambiente ed etichettate con l'indicazione di rischio R 50/53 («altamente tossico per gli organismi acquatici» e «può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente»), nonché il simbolo N («pericoloso per l'ambiente»).
- (20) Il rapporto sulla valutazione dei rischi delle SCCP è stato finalizzato nell'ottobre 1999 ⁽¹⁴⁾. I risultati della valutazione dei rischi delle SCCP e la corrispondente strategia di riduzione dei rischi sono stati adottati a livello comunitario con la raccomandazione 1999/721/CE della Commissione, del 12 ottobre 1999 ⁽¹⁵⁾ a norma del regolamento (CEE) 793/93. Le parti pertinenti della raccomandazione sono riportate qui di seguito.

«I. VALUTAZIONE DEI RISCHI

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per LAVORATORI, CONSUMATORI E PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per le categorie di popolazione di cui sopra. La via principale di potenziale esposizione dei lavoratori durante la fabbricazione e l'uso è l'esposizione cutanea. L'inalazione è una potenziale via di esposizione nell'uso dei fluidi per la lavorazione dei metalli e degli adesivi a caldo contenenti la sostanza. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate nel quadro della legislazione comunitaria in vigore per la protezione dei lavoratori o per altri settori,
- l'esposizione dei consumatori, che può avvenire per contatto con i prodotti in cuoio trattati con la sostanza e attraverso l'uso non professionale dei fluidi per la lavorazione dei metalli, non è stata ritenuta preoccupante.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi per l'ambiente per L'ECOSISTEMA ACQUATICO (sedimenti) e TERRESTRE è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- è necessaria una migliore informazione per precisare adeguatamente i rischi per i sedimenti derivanti dalla fabbricazione della sostanza e dall'impiego della stessa nelle gomme, i rischi per il suolo e i sedimenti derivanti dalla formulazione e dall'uso dei fluidi per la lavorazione dei metalli e dei prodotti di finitura per il cuoio e infine i rischi per il suolo e i sedimenti su scala regionale.

⁽¹²⁾ (GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1). Questa direttiva aggiunge, tra l'altro, le SCCP all'allegato I della direttiva del 1967. L'allegato I è un elenco delle sostanze pericolose per le quali a livello comunitario sono state concordate una classificazione e un'etichettatura armonizzate ai sensi della procedura stabilita nell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva medesima.

⁽¹³⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ «European Union Risk Assessment Riaperte, CAS No.: 85535-84-8, EINECS No.: 287-476-5, alkanes, C₁₀₋₁₃, chloro, 1st priority list, Volume: 4 — European Commission Joint Research Centre, Institute for health and Consumer Protection, European Chemicals Bureau, Existing substances Institute for Health and Consumer Protection, Joint Research Centre, European Commission» — <http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/>.

⁽¹⁵⁾ GU L 292 del 13.11.1999, pag. 42.

Le informazioni richieste sono le seguenti:

- determinazione sperimentale della costante K_{oc} (*),
- dati relativi al monitoraggio nel suolo e nei sedimenti in prossimità della fonte di emissione della sostanza,
- prove di tossicità sugli organismi che popolano il suolo e i sedimenti se le informazioni di cui sopra non dissipano i timori per i compartimenti ambientali citati.

La conclusione della valutazione dei rischi per l'ambiente per I MICRORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE e L'ATMOSFERA è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/ o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per l'ambiente per L'ECOSISTEMA ACQUATICO (esclusi i sedimenti) e GLI EFFETTI NON SPECIFICI AD UN COMPARTO MA IMPORTANTI PER LA CATENA ALIMENTARE è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- timori per gli effetti sui comparti ambientali acquatici locali di cui sopra a seguito dell'esposizione dovuta alla formulazione e all'uso di fluidi per la lavorazione dei metalli contenenti la sostanza e dei prodotti di finitura del cuoio contenenti la sostanza,
- timori per gli effetti non specifici ad un comparto ma importanti per la catena alimentare causati dalla formulazione e dall'uso di prodotti di finitura del cuoio contenenti la sostanza o di fluidi per la lavorazione dei metalli contenenti la sostanza.

II. STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PER L'AMBIENTE

Per tutelare l'ambiente contro i rischi legati all'uso e alla formulazione dei prodotti, in particolare nel caso della lavorazione dei metalli e della finitura del cuoio, si deve considerare la possibilità di applicare limitazioni alla commercializzazione e all'uso su scala comunitaria. Sono necessarie ulteriori attività per stabilire quali utilizzi giustificano l'applicazione di deroghe. Le misure identificate ai fini di protezione ambientale ridurranno anche l'esposizione umana.

(*) Coefficiente di distribuzione del carbonio organico, un parametro che rappresenta la distribuzione di un composto nel carbonio organico nel terreno (ad esempio acido umico) e nell'acqua.»

- (21) Il 20 giugno 2000 la Commissione ha adottato una proposta di modifica della direttiva 76/769/CE mirante ad introdurre le restrizioni sull'immissione in commercio e sull'impiego suggerite dalla valutazione comunitaria dei rischi, che ha infine condotto all'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio della direttiva 2002/45/CE.
- (22) Come richiesto dal punto 42.2 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, modificata dalla direttiva 2002/45/CE, la Commissione ha avviato un riesame dei rimanenti usi delle SCCP. Nell'ambito di tale riesame, la Commissione ha chiesto al Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore per le SCCP a norma del regolamento (CE) n. 793/93, di raccogliere e rivedere tutti i dati pertinenti disponibili e, all'occorrenza, di aggiornare il rapporto di valutazione dei rischi comunitario. La Commissione ha inoltre chiesto al segretariato OSPAR se vi fossero nuovi dati scientifici circa i rischi connessi alle SCCP suscettibili di comportare una modifica delle conclusioni contenute nel precedente rapporto. La Commissione ha infine chiesto al SCTEE se fosse a conoscenza di nuovi dati scientifici in grado d'influenzare i risultati della valutazione e quindi modificarne le conclusioni.

- (23) Nel proprio parere del 22 dicembre 2002, il SCTEE ha concluso che il riesame delle nuove conoscenze sulle SCCP non evidenzia la necessità di modificare le conclusioni della valutazione dei rischi comunitaria ⁽¹⁶⁾.
- (24) Nel febbraio 2003 il Regno Unito ha presentato un progetto di rapporto che aggiorna la valutazione dei rischi delle SCCP a seguito della direttiva 2002/45/CE. Tale progetto è stato successivamente sottoposto agli esperti tecnici degli Stati membri ⁽¹⁷⁾ per esame. La versione finale è stata resa disponibile alla fine del luglio 2003. Il rapporto esamina i dati riguardanti l'esposizione ambientale, il percorso e gli effetti delle SCCP, resi disponibili successivamente al completamento della relazione originaria, riesaminando i rischi derivanti dagli usi non soggetti alle restrizioni in materia d'immissione in commercio e d'impiego di cui alla direttiva 2002/45/CE. Sono stati presi in considerazione anche i due pareri del CSTEE di cui sopra (punti 18 e 23). Diversamente dalla valutazione del rischio originaria, il rapporto aggiornato considera anche i rischi per l'ambiente marino, a livello locale e su scala più ampia. Quest'ultimo aspetto è stato valutato in relazione ai criteri recentemente messi a punto per l'individuazione di sostanze persistenti o molto persistenti, bioaccumulative o altamente bioaccumulative e tossiche (PBT, vPBT, PvBT o vPvBT) ⁽¹⁸⁾. Si esaminano inoltre in dettaglio le emissioni di SCCP nell'intero ciclo di vita dei prodotti che li contengono.
- (25) Il rapporto si concentra sui rischi ambientali e comprende due parti. La prima parte illustra una valutazione dei rischi effettuata sulla base dei rapporti tra i valori PEC/PNEC ⁽¹⁹⁾ (in seguito «valutazione dei rischi di tipo classico»). La seconda parte affronta la valutazione delle SCCP alla luce dei criteri PBT e valuta i rischi per l'ambiente marino nel suo insieme (in seguito «valutazione PBT»).
- (26) I risultati della valutazione aggiornata dei rischi sono riportati qui di seguito:

«x) i) Occorrono ulteriori informazioni e/o prove.

I rapporti PEC/PNEC meno favorevoli indicano un possibile rischio per le acque di superficie ed i sedimenti (derivanti dalla formulazione e dall'impiego (applicazione) di rivestimenti per tessili), il suolo (dalla formulazione e dall'impiego nella gomma e nei tessili e da fonti regionali di rifiuti che rimangono nell'ambiente) e di avvelenamento secondario (dalla formulazione e dall'impiego nella gomma e nei tessili, e dall'impiego nelle vernici e nei rivestimenti), come pure per gli ecosistemi marini (da tutti gli impieghi di paraffine clorurate a catena corta, tranne gli impieghi nei sigillanti, nella formulazione di vernici e nei siti di produzione). Sono necessarie ulteriori informazioni specifiche sull'esposizione, al fine di rendere più precise le stime delle emissioni. In particolare, potrebbero essere acquisite informazioni circa:

- le emissioni effettive dalla composizione e dalla conversione della gomma,
- le quantità di paraffine clorurate a catena corta impiegate nei tipici siti di composizione (formulazione) e di rivestimento dei tessili,
- le emissioni dei siti di formulazione dei rivestimenti e di rivestimento dei tessili,
- le emissioni dei siti di applicazione delle vernici e
- le emissioni durante l'impiego e lo smaltimento di prodotti.

⁽¹⁶⁾ Parere del CSTEE sulle «SCCP» — Seguito dato alla direttiva 2002/45/CE, parere espresso alla 35ª riunione plenaria del CSTEE, Bruxelles, 17 dicembre 2002. http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out23_en.html

⁽¹⁷⁾ Cfr. nota 10.

⁽¹⁸⁾ Secondo il TGD (cfr. nota 9), le sostanze che presentano caratteristiche PBT sono considerate atte ad inquinare l'ambiente marino su larga scala, e devono quindi essere oggetto di misure di controllo delle emissioni.

⁽¹⁹⁾ La metodologia di valutazione del rischio delineata nel regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione ed ulteriormente precisata nel Technical Guidance Document (cfr. nota 9) consiste nel calcolare il rapporto tra concentrazione ambientale prevista (Predicted Environmental Concentration, PEC) di una data sostanza e la prevedibile concentrazione priva di effetti (Predicted No Effect Concentration, PNEC) della sostanza stessa in ogni specifico comparto ambientale: un rapporto superiore a 1 evidenzia una situazione di rischio reale o potenziale, a seconda delle incertezze che riguardano i valori di PEC e PNEC.

La sostanza corrisponde ai criteri di controllo per essere considerata come una sostanza PBT; una prova di simulazione di biodegradabilità può essere quindi eseguita per determinare il tempo di dimezzamento nell'ambiente marino. Ulteriori dati tossicologici consentirebbero di rivedere il PNEC per l'acqua ed i sedimenti marini, ma l'esigenza di raccogliere tali dati è meno importante della determinazione della persistenza. Va inoltre presa in considerazione l'eventuale esecuzione di ulteriori prove di biodegradabilità nel suolo delle paraffine clorurate a catena corta.

Nota: Le misurazioni indicano che la sostanza è ampiamente diffusa nell'ambiente. L'andamento dei livelli non è noto e questi potrebbero essere connessi ad impieghi precedenti ora sotto controllo. Inoltre, tali misurazioni non evidenziano un rischio chiaro. Tuttavia, desta preoccupazione la presenza di paraffine clorurate a catena corta nell'Artico e nei predatori marini. Sebbene non sia possibile in base a prove scientifiche affermare che esiste un rischio attuale o futuro per l'ambiente, alla luce dei seguenti elementi:

- i dati che indicano una presenza nella flora e nella fauna,
- l'apparente persistenza della sostanza (in base a prove di laboratorio),
- il tempo necessario per raccogliere le informazioni, e
- il fatto che sarebbe difficile ridurre l'esposizione se le informazioni supplementari confermassero il rischio,

si potrebbe prendere in considerazione a livello politico l'opportunità di esaminare da subito le opzioni cautelative di gestione dei rischi anche in assenza dei dati relativi alla durata media di dimezzamento nell'ambiente, al fine di ridurre le quantità di sostanza introdotte nell'ambiente acquatico (e nel suolo mediante l'impiego di rifiuti per concimazione), incluse quelle derivanti dai "rifiuti che rimangono nell'ambiente". Tale misura potrebbe essere rivista nel caso in cui una prova di simulazione ambientale dimostrasse che il criterio di persistenza non è raggiunto. In quest'ambito va sottolineato che a norma delle convenzioni internazionali la sostanza sembra soddisfare i criteri di classificazione come possibile inquinante organico persistente (POP).

- x) ii) Per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto.

Questa conclusione si applica alla valutazione di:

- il comparto delle acque superficiali locali per i siti di produzione, la formulazione e l'impiego di sigillanti, la formulazione e l'impiego di vernici e rivestimenti, e a livello regionale (va osservato che vi sono delle incertezze riguardo al valore della PNEC per questo estremo della catena e, se i dati fossero interpretati in modo più restrittivo, si individuerebbero rischi possibili per i siti di produzione, la composizione e la conversione di gomma e l'applicazione industriale di vernici e rivestimenti),
- il comparto locale dei sedimenti per i siti di produzione, la formulazione e l'impiego di sigillanti, la formulazione e l'impiego di vernici e rivestimenti, e a livello regionale,
- gli impianti di trattamento delle acque reflue per tutti gli impieghi,
- il comparto atmosferico e i processi di trattamento delle acque reflue per la produzione e per tutti gli impieghi,
- il comparto terrestre locale per i siti di produzione, la formulazione e l'impiego di sigillanti, la formulazione e l'impiego di vernici ed il comparto dei terreni agricoli a livello regionale (va osservato che vi sono delle incertezze riguardo al valore della PNEC per questo estremo della catena e, se i dati fossero interpretati in modo più restrittivo, si individuerebbero rischi possibili per l'impiego industriale di vernici), e
- l'avvelenamento secondario per i siti di produzione, l'impiego di sigillanti e la formulazione di vernici.»

- (27) Invitato dalla Commissione ad esaminare il rapporto aggiornato sulla valutazione dei rischi e a chiarire alcune questioni specifiche rilevanti per la valutazione delle disposizioni nazionali notificate, il 3 ottobre 2003 il SCTEE ha adottato il suo parere in merito ⁽²⁰⁾. Nel formulare il suo parere il SCTEE ha tenuto conto anche dello studio «Ecotoxicological advice on chlorinated paraffins» commissionato dal governo olandese e della «OSPAR Priority Substance Series» sulle SCCP (OSPAR Commission, 2001) nonché dello «UNECE ad hoc Expert Group Substance Dossier» sulle SCCP (Final Draft II, 2003). Per quanto riguarda la valutazione PBT, il SCTEE ritiene che pur essendovi ancora elementi d'incertezza connessi alla classificazione delle SCCP come sostanze PBT, sulla base dei dati disponibili, e viste in particolare le prove della presenza di SCCP in comparti ambientali e predatori al livello superiore della catena in località remote, tale classificazione è appropriata e difficilmente potrà essere modificata a seguito di nuove ricerche. Tuttavia il SCTEE ribadisce la sua posizione secondo la quale la classificazione PBT non può costituire l'unica base per la gestione dei rischi e considera che a tal fine è necessaria un'analisi più particolareggiata dei rischi e, come minimo, delle fonti, dei percorsi e delle vie di penetrazione nell'ambiente marino. Per quanto riguarda la «valutazione del rischio di tipo classico» il SCTEE rileva che tale valutazione, benché si fondi su una serie di ipotesi particolarmente pessimistiche in termini di emissioni e esposizione, ha esteso le aree di preoccupazione anche ai rischi per l'ambiente acquatico, i sedimenti ed il suolo derivanti dal rivestimento di tessili e dall'impiego nella gomma. Il SCTEE osserva anche che per il suolo e i sedimenti, diversamente da quanto è indicato nel rapporto, si dovrebbe applicare un fattore extra di 10 ai rapporti PEC/PNEC, il che renderebbe tutti i quozienti di rischio per il suolo e i sedimenti maggiori di 1. Tuttavia il SCTEE considera che i valori PNEC impiegati per valutare i rischi per questi comparti ambientali non siano affidabili. Il SCTEE sostiene che misure corrette di gestione del rischio dovrebbero piuttosto basarsi su PNEC rilevati per via sperimentale ed è dell'opinione che i dati necessari a tal fine potrebbero essere raccolti in tempi relativamente rapidi. Punti deboli sono anche rilevati nelle ipotesi relative agli aspetti di avvelenamento secondario. In conclusione, il SCTEE, pur riconoscendo che gli impieghi delle SCCP attualmente non soggetti a controlli nel quadro delle misure comunitarie di riduzione del rischio esistenti possono dare adito a preoccupazioni sotto il profilo degli effetti ambientali, ritiene che i dati disponibili non sono sufficienti per giustificare misure di riduzione del rischio e suggerisce che ulteriori informazioni e test sono necessari al fine di una corretta valutazione dei rischi.
- (28) A seguito degli sviluppi sopra illustrati la Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 793/93 ⁽²¹⁾, sta preparando un regolamento allo scopo di imporre all'industria di comunicare i dati e le informazioni mancanti, onde consentire una valutazione più attendibile dei rischi. Dopo essere stato esaminato dagli esperti tecnici degli Stati membri la nuova valutazione aggiornata dei rischi sarà successivamente sottoposta, se del caso, al SCTEE per una «peer review».
- (29) Oltre ai provvedimenti comunitari di cui sopra, le SCCP sono oggetto di altri provvedimenti legislativi comunitari. In considerazione della tossicità delle SCCP per gli esseri umani e per l'ambiente acquatico, della loro diffusa presenza nell'ambiente acquatico e del fatto che siano già oggetto della decisione 95/1 Parcom, con decisione 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE ⁽²²⁾ le SCCP sono state incluse nell'elenco di sostanze pericolose prioritarie a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva. Conformemente a questa direttiva vanno adottati a livello comunitario provvedimenti specifici al fine di eliminare immediatamente o gradualmente, entro vent'anni dall'adozione, gli scarichi, le emissioni e le perdite di dette sostanze. Finora nessun provvedimento è stato adottato per le SCCP.

⁽²⁰⁾ Parere del CSTEE su «The scientific basis of the national provisions on Short Chain Chlorinated Paraffins (SCCPs) being more restrictive than those laid down in Directive 2002/45/EC that The Netherlands intends to maintain in accordance with Article 95(4) of the EC Treaty» [Base scientifica delle disposizioni nazionali sull'impiego di paraffine clorate a catena corta (SCCP) più restrittive di quelle stabilite dalla direttiva 2002/45/CE che i Paesi Bassi intendono mantenere a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE], adottato dal CSTEE con procedura scritta il 3 ottobre 2003. http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out200_en.pdf.

⁽²¹⁾ A norma del regolamento fabbricanti ed importatori sono in generale tenuti a comunicare al relatore determinate informazioni o ad effettuare prove. L'articolo 10 dispone che se, ai fini della valutazione dei rischi, il relatore ritiene necessario chiedere informazioni complementari e/o prove complementari, ne informa la Commissione e una decisione in tal senso è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 15.

⁽²²⁾ GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1.

II. PROCEDIMENTO

- (30) Al momento dell'adozione della direttiva 2002/45/CE la delegazione dei Paesi Bassi ha votato contro tale direttiva affermando, nella dichiarazione di voto resa il 24 aprile 2002, che l'attuazione di una direttiva relativa alle SCCP impedirebbe ai Paesi Bassi di rispettare i propri obblighi internazionali a norma della convenzione di Parigi e della decisione 95/1 Parcom.
- (31) Con lettera della rappresentanza permanente del Regno dei Paesi Bassi, datata 17 gennaio 2003, il governo olandese, facendo riferimento all'articolo 95, paragrafo 4, del trattato, ha notificato alla Commissione le disposizioni nazionali sull'impiego delle SCCP che intende mantenere in vigore dopo l'adozione della direttiva 2002/45/CE.
- (32) Con lettera datata 25 marzo 2003 la Commissione ha informato il governo olandese di aver ricevuto la notifica a norma dell'articolo 95, paragrafo 4 del trattato, precisando che il periodo di sei mesi previsto per l'esame della notifica a norma dell'articolo 95, paragrafo 6, decorreva dal 22 gennaio 2003, il giorno successivo al ricevimento della notifica.
- (33) Con lettera datata 15 aprile 2003 la Commissione ha informato gli altri Stati membri circa la notifica dei Paesi Bassi. La Commissione ha pubblicato inoltre un avviso riguardante la notifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²³⁾ al fine di informare gli interessati circa le disposizioni nazionali che i Paesi Bassi intendono mantenere in vigore, nonché delle motivazioni presentate.
- (34) Nel febbraio 2003, il Regno Unito ha presentato il primo progetto di rapporto aggiornato sulla valutazione dei rischi delle SCCP citato nella sezione I.4 della presente decisione.
- (35) Il 17 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato, la Commissione ha notificato al Regno dei Paesi Bassi la decisione 2003/549/CE, recante stessa data, con la quale prorogava il termine di cui al primo comma di detto paragrafo per approvare o respingere le disposizioni nazionali notificate, di un ulteriore periodo con scadenza il 20 dicembre 2003. La Commissione ha ritenuto che, in assenza di un effettivo pericolo per la salute umana, tale proroga era giustificata dall'esigenza di consultare il SCTEE al fine di ottenere per quanto possibile chiarimenti circa le questioni sollevate dal progetto di rapporto aggiornato sulla valutazione dei rischi.
- (36) Alla fine del luglio 2003 il Regno Unito ha presentato la versione finale del rapporto aggiornato sulla valutazione dei rischi delle SCCP, che è stata successivamente presentata per esame al SCTEE, insieme ai dati presentati dal Regno dei Paesi Bassi a corredo della sua notifica.
- (37) Il 3 ottobre 2003 il SCTEE ha adottato il parere di cui alla sezione I.4 della presente decisione.

III. VALUTAZIONE

1. AMMISSIBILITÀ

- (38) Nella decisione 2003/549/CE citata la Commissione aveva concluso che la domanda presentata dal Regno dei Paesi Bassi era ammissibile. Si rinvia a tale decisione ai fini della presente decisione. È tuttavia utile ricordare sotto quali aspetti le disposizioni nazionali notificate sono incompatibili con le disposizioni della direttiva 2002/45/CE.
- (39) In sintesi, le disposizioni nazionali notificate si discostano da quanto prescritto dalla direttiva 2002/45/CE per i seguenti aspetti:
- l'impiego di SCCP con un grado di clorurazione uguale o superiore al 48 % come plastificanti in vernici, rivestimenti o sigillanti e come sostanze ritardanti di fiamma nella gomma, nelle materie plastiche o nei tessuti, che secondo la direttiva non è da assoggettare a restrizioni relativamente all'immissione in commercio e all'utilizzo, è proibito nei Paesi Bassi,

⁽²³⁾ GU C 100 del 26.4.2003, pag. 20.

- l'impiego nei fluidi per la lavorazione dei metalli di sostanze e preparati che contengono SCCP con un grado di clorurazione uguale o inferiore al 48 %, che secondo la direttiva non è da assoggettare a restrizioni relativamente all'immissione in commercio o all'utilizzo se le SCCP sono presenti in una concentrazione inferiore all'1 %, è proibito nei Paesi Bassi.

2. MERITO

- (40) Conformemente all'articolo 95, paragrafo 4, e paragrafo 6, primo comma, del trattato, la Commissione deve accertarsi che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono ad uno Stato membro di mantenere le proprie disposizioni nazionali in deroga ad una misura d'armonizzazione comunitaria.
- (41) In particolare, la Commissione deve valutare se le disposizioni nazionali siano o no giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 del trattato o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro e che non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. Se considera che le disposizioni nazionali soddisfano le condizioni di cui sopra, la Commissione, conformemente all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, deve inoltre verificare se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
- (42) Va rilevato che, in considerazione del termine indicato all'articolo 95, paragrafo 6 del trattato, la Commissione, quando valuta se le misure nazionali notificate ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, siano giustificate, deve fondarsi sui motivi invocati dallo Stato membro che effettua la notifica. Ciò significa che, ai sensi delle disposizioni del trattato, spetta allo Stato membro richiedente dimostrare che le misure nazionali che intende mantenere sono giustificate. In considerazione del quadro procedurale stabilito dall'articolo 95 del trattato e, in particolare, del termine rigoroso previsto per l'adozione di una decisione, la Commissione deve normalmente limitarsi ad esaminare la pertinenza degli elementi presentati dallo Stato membro richiedente, senza dover cercare essa stessa eventuali altre ragioni o giustificazioni.
- (43) Tuttavia, se alla Commissione sono noti elementi alla luce dei quali una revisione della misura di armonizzazione comunitaria alla quale derogano le misure nazionali notificate può rivelarsi necessaria, essa può tenere conto di tali elementi nel valutare le misure nazionali notificate.

2.1. GIUSTIFICAZIONE PER MOTIVI ATTINENTI ALLE ESIGENZE IMPORTANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 O RELATIVI ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE O DELL'AMBIENTE DI LAVORO

- (44) I Paesi Bassi ritengono che il mantenimento delle disposizioni nazionali sia necessario per proteggere l'ambiente acquatico e la salute umana dai rischi derivanti dagli attuali impieghi delle SCCP. Essi citano il principio di precauzione che, a loro parere, deve essere interpretato nel senso che non si può attendere che si verifichi un problema grave, in considerazione della particolare importanza che riveste nei Paesi Bassi la necessità di assicurare un'alta qualità delle falde acquifere e delle acque di superficie ai fini di un'adeguata protezione della salute umana. I Paesi Bassi ricordano che le SCCP sono sostanze molto pericolose e sono classificate come pericolose sia per la salute umana che per l'ambiente nel quadro della direttiva 67/548/CEE. Sono inoltre considerate sostanze persistenti e particolarmente nocive per l'ambiente acquatico nell'ambito della convenzione OSPAR. In considerazione della presenza delle SCCP nell'ambiente, la decisione della Commissione di Parigi (ora Commissione OSPAR) 95/1 prescrive l'eliminazione graduale del loro utilizzo. I Paesi Bassi sottolineano che le SCCP rappresentano una minaccia seria per l'ambiente acquatico olandese. Tale conclusione risulterebbe evidente dallo studio di un tossicologo olandese allegato alla notifica presentata dai Paesi Bassi. Sarebbe a rischio anche la salute pubblica visto che nei Paesi Bassi sia le acque di superficie che le falde acquifere sono ampiamente utilizzate per l'estrazione di acqua potabile.
- (45) Nel valutare se le disposizioni nazionali siano giustificate, come sostengono i Paesi Bassi, da motivi relativi alla tutela ambientale e della salute umana, la Commissione aveva osservato in precedenza, nella decisione 2003/549/CE, che dovevano essere prese in considerazione non solo le prove presentate dai Paesi Bassi, ma anche tutti i dati pertinenti in suo possesso e in particolare i risultati delle valutazioni di rischio effettuate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, nonché qualsiasi altra prova disponibile.

- (46) Nel ribadire questo suo punto di vista, la Commissione ricorda che successivamente a tale decisione sono stati resi disponibili la versione finale del rapporto aggiornato di valutazione dei rischi delle SCCP e il relativo parere del SCTEE del 3 ottobre 2003 citato nella sezione I.4. In considerazione della loro rilevanza per la valutazione delle disposizioni nazionali occorre pertanto tener conto anche di queste informazioni.
- (47) Per quanto riguarda le prove presentate dai Paesi Bassi, la Commissione aveva in precedenza già esaminato lo studio olandese allegato alla notifica e, nella decisione 2003/549/CE, aveva concluso che, a differenza di quanto sostenuto dai Paesi Bassi, lo studio non evidenzia un rischio per l'ambiente acquatico e per la popolazione nei Paesi Bassi e quindi non corrobora la motivazione addotta dai Paesi Bassi per il mantenimento delle disposizioni nazionali. Questo studio non verrà quindi preso ulteriormente in considerazione.
- (48) Globalmente, gli elementi presi in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione delle disposizioni nazionali comprendono: la valutazione originaria dei rischi delle SCCP presentata dal Regno Unito nel 1997 e il relativo parere del SCTEE del 27 novembre 1998, le conclusioni della valutazione dei rischi delle SCCP, quali sono state adottate con raccomandazione 1999/721/CE, la valutazione aggiornata dei rischi delle SCCP presentata dal Regno Unito alla fine del luglio 2003, il risultato della discussione svoltasi su tale valutazione in sede di the comitato di esperti tecnici degli Stati Membri e il parere del SCTEE del 3 ottobre 2003. Va osservato che nel formulare quest'ultimo parere il SCTEE, su richiesta della Commissione, ha esaminato anche lo studio presentato dai Paesi Bassi.

2.1.1. *Salute umana*

- (49) La valutazione dei rischi originaria sulle SCCP finalizzata nel 1997 e il relativo parere del SCTEE del 27 novembre 1998 non evidenziano timori per la salute umana in conseguenza degli impieghi delle SCCP attualmente vietati dalle disposizioni nazionali. Nessun timore per la salute umana in relazione a tali impieghi è stato inoltre espresso nelle successive conclusioni della valutazione dei rischi adottata a livello comunitario nel 1999 ⁽²⁴⁾ o nel parere del SCTEE del 22 dicembre 2002. Va osservato che nel formulare quest'ultimo parere il SCTEE ha preso in considerazione sia le nuove informazioni sulle SCCP sia le prevedibili conseguenze favorevoli derivanti dall'applicazione delle restrizioni stabilite dalla direttiva 2002/45/CE recentemente adottata. Infine, l'assenza di timori per la salute umana per tutti i rimanenti impieghi delle SCCP è stata confermata dalla successiva versione finale del rapporto di valutazione dei rischi aggiornato presentata dal Regno Unito alla fine del luglio 2003 e dal relativo parere del SCTEE del 3 ottobre 2003, che ha preso in considerazione anche lo studio presentato dai Paesi Bassi.
- (50) Alla luce di quanto precede e in assenza di qualsiasi prova contraria si può concludere che le disposizioni nazionali non sono giustificate dalla necessità di tutelare la salute umana.

2.1.2. *Ambiente*

- (51) Le disposizioni nazionali vanno valutate in relazione a ciascuno degli aspetti per i quali sono più restrittive delle disposizioni della direttiva 2002/45/CE, a partire dal divieto degli impieghi delle SCCP come componenti di altre sostanze e preparati per la lavorazione dei metalli.

⁽²⁴⁾ Cfr. considerando 20 della presente decisione.

2.1.2.1. **Divieto degli impieghi delle SCCP come componenti di altre sostanze e preparati per la lavorazione dei metalli**

- (52) La direttiva 2002/45/CE consente l'impiego delle SCCP come componenti di altre sostanze e preparati per la lavorazione dei metalli in concentrazioni fino all'1 %. Questo valore limite, non previsto nella proposta originaria della Commissione, è stato introdotto alla fine per evitare che le paraffine clorurate a catena media (MCCP) rientrassero nel campo d'applicazione del divieto di utilizzazione previsto dalla direttiva. Le MCCP contengono SCCP come componenti o impurità in concentrazioni che vanno dallo 0,3 % all'1 % e «possono avere impieghi simili alle SCCP e sono utilizzate come sostitute delle SCCP come additivi per pressioni estreme nei fluidi per la lavorazione dei metalli additivi, come plastificanti in vernici e come additivi per sigillanti»⁽²⁵⁾. Il legislatore comunitario ha ritenuto che questo limite di concentrazione avrebbe assicurato un livello adeguato di tutela dell'ambiente senza pregiudicare possibili future misure per le MCCP in attesa dei risultati della valutazione dei rischi comunitaria di queste ultime sostanze attualmente in corso⁽²⁶⁾.
- (53) Né il rapporto di valutazione originario dei rischi delle SCCP, né il relativo parere del SCTEE del 27 novembre 1998 e le conclusioni della valutazione del rischio adottata con la raccomandazione 1999/721/CEE⁽²⁷⁾ chiariscono se questo limite di concentrazione assicura una sufficiente protezione. Nel suo parere del 22 dicembre 2002, il SCTEE, dopo aver attentamente esaminato le nuove informazioni sulle SCCP e dopo aver anche espressamente considerato le restrizioni stabilite dalla direttiva 2002/45/CE, non mette in causa tale limite di concentrazione.
- (54) Invitato dalla Commissione a chiarire la questione, il CSTEE conclude nel suo parere del 3 ottobre 2003 che questo impiego delle SCCP potrebbe ancora comportare rischi inaccettabili.
- (55) Si può perciò concludere che le disposizioni nazionali, nella misura in cui vietano l'impiego delle SCCP come componenti di altre sostanze e preparati per la lavorazione dei metalli, possono essere giustificate dall'esigenza di proteggere l'ambiente.
- (56) Inoltre, in assenza di altre informazioni che inducano a credere che il legittimo obiettivo perseguito possa essere conseguito con misure meno restrittive, in particolare un limite di concentrazione più basso per le SCCP come componenti di altre sostanze e preparati, si può concludere che le disposizioni nazionali non sembrano andare al di là di quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

2.1.2.2. **Divieto dell'impiego delle SCCP come sostanze e come componenti di altre sostanze e preparati per gli impieghi rimanenti**

- (57) Va innanzitutto valutato il divieto dei rimanenti impieghi delle SCCP in quanto sostanze.
- (58) Il rapporto di valutazione dei rischi originario sulle SCCP e il relativo parere del SCTEE del 27 novembre 1998 non evidenziano rischi per l'ambiente in conseguenza di impieghi di SCCP diversi da quelli per la lavorazione dei metalli e per l'ingrasso del cuoio. Questa conclusione viene avallata dalla Commissione nella raccomandazione 1999/721/CEE⁽²⁸⁾. Il SCTEE, nel suo parere del 22 dicembre 2002, dopo un'attenta valutazione delle nuove informazioni riguardanti le SCCP e tenuto conto anche delle prevedibili conseguenze favorevoli derivanti dall'applicazione delle restrizioni stabilite dalla direttiva 2002/45/CE recentemente adottata, non ha ravvisato l'opportunità di modificare questa conclusione.

⁽²⁵⁾ Cfr. il documento della Commissione OSPAR sulle SCCP, 2001, punto 33.

⁽²⁶⁾ Le MCCP sono assoggettate a valutazione dei rischi nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93; il Regno Unito funge da Stato membro relatore.

⁽²⁷⁾ Cfr. considerando 20 della presente decisione.

⁽²⁸⁾ Cfr. considerando 20 della presente decisione.

- (59) Le conclusioni della versione finale del rapporto aggiornato sulla valutazione dei rischi delle SCCP, presentata dal Regno Unito alla fine del luglio 2003, divergono da quelle delle valutazioni precedenti. Questo rapporto compie una nuova più esaustiva valutazione dei rischi ambientali derivanti da tali impieghi sulla base di nuovi dati ed informazioni. Oltre ad una nuova valutazione dei rischi ambientali con la metodologia tradizionale basata sul rapporto PEC/PNEC (di seguito «valutazione dei rischi di tipo classico»), è stata compiuta una valutazione dei rischi per l'ambiente marino nel suo insieme alla luce dei criteri per l'individuazione delle sostanze PBT (di seguito «valutazione PBT»). Il rapporto aggiornato sostituisce quindi, per le parti comuni, i rapporti precedenti e i relativi pareri, che non devono perciò essere più tenuti presenti ai fini della valutazione delle disposizioni nazionali.
- (60) La Commissione aveva già esaminato la prima versione di questa relazione, resa disponibile dal Regno Unito, in forma di progetto, nel febbraio 2003. Nella decisione 2003/549/CE la Commissione aveva concluso che essa non dava una risposta chiara all'interrogativo se le informazioni disponibili costituissero prove scientifiche sufficienti per giustificare il ricorso a misure di riduzione del rischio. Inoltre, la Commissione aveva osservato che il progetto di relazione non individuava chiaramente gli impieghi delle SCCP che destano timori né stabiliva in che misura si potrebbero giustificare misure di riduzione dei rischi per far fronte a tali preoccupazioni.
- (61) La versione finale del rapporto, pur chiarendo taluni aspetti della valutazione del rischio, contiene ancora indicazioni poco chiare. Da un lato, i risultati della «valutazione classica del rischio» non sono considerati sufficientemente attendibili. Analogamente, la «valutazione PBT» non è considerata concludente. D'altro lato, viene espressa l'opinione che l'ampia diffusione delle SCCP nell'ambiente, combinata con le probabili proprietà PBT di tali sostanze, desta timori che potrebbero giustificare il ricorso a misure precauzionali di controllo per ridurre le quantità di sostanza introdotte nell'ambiente acquatico e nel suolo.
- (62) Gli esperti tecnici degli Stati membri, dopo aver esaminato il rapporto aggiornato e aver rilevato le incertezze rimanenti, hanno espresso il parere che si dovrebbero prendere immediatamente in considerazione misure di riduzione dei rischi.
- (63) Nel suo parere del 3 ottobre 2003 il SCTEE giunge a conclusioni diverse. A differenza del relatore e degli esperti tecnici degli Stati membri, il SCTEE ritiene che i dati e le informazioni su cui si è basata la «valutazione PBT», anche se confortano la classificazione delle SCCP come sostanze PBT, non forniscono una base scientifica sufficiente per misure di riduzione del rischio. Per quanto riguarda i risultati della «valutazione dei rischi di tipo classico», il SCTEE, nonostante le residue incertezze, concorda con la valutazione secondo cui l'impiego delle SCCP nei tessili e nella gomma dà luogo a possibili rischi ambientali. Inoltre, il SCTEE mette in evidenza che possono esservi rischi in conseguenza di tutti gli altri impieghi delle SCCP per quanto riguarda il possibile impatto sul suolo e sui sedimenti. Tuttavia il SCTEE non ritiene che i dati e le informazioni disponibili costituiscano una valida base scientifica per misure di riduzione del rischio. Piuttosto, visto che i dati necessari per ridurre le incertezze residue potrebbero essere raccolti in tempi relativamente rapidi, il SCTEE opina che per prendere misure di riduzione dei rischi si dovrebbe attendere l'esito di una nuova valutazione compiuta sulla base di valori adeguati per PEC e PNEC.
- (64) Da quanto precede si desume che permangono incertezze sulla valutazione dei rischi derivanti dagli impieghi rimanenti delle SCCP. Se le opinioni divergono quanto all'interpretazione delle informazioni disponibili in termini di giustificazione di eventuali misure di riduzione del rischio, vi è tuttavia un consenso sul fatto che tutti gli impieghi rimanenti delle SCCP, anche se per ragioni differenti e in misura variabile, sono da considerare fonte di potenziali preoccupazioni.
- (65) La Commissione ricorda che una situazione di incertezza scientifica in merito all'esistenza di un rischio può giustificare il mantenimento di misure di protezione precauzionali necessarie per assicurare il livello di protezione auspicato per un periodo di tempo limitato, nella misura in cui questo periodo è necessario per sgombrare le incertezze scientifiche⁽²⁹⁾. È chiaro che una tale situazione può ritenersi esistere riguardo ai rischi potenziali derivanti dai rimanenti impieghi delle SCCP. Inoltre, alla luce di tali preoccupazioni potenziali, la Commissione non può escludere che la direttiva 2002/45/CE, che consente tali usi, potrebbe essere insufficiente per garantire il livello di protezione perseguito dai Paesi Bassi.

⁽²⁹⁾ Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione [COM(2000) 1.]

- (66) In questa situazione e tenuto conto del principio di precauzione si può concludere che le disposizioni nazionali, nella misura in cui vietano gli impieghi rimanenti delle SCCP, possono rimanere in vigore per un periodo di tempo limitato, al fine di non sospendere l'applicazione di misure esistenti che potrebbero rivelarsi giustificate alla luce della nuova valutazione dei rischi. Questa conclusione appare tanto più giustificata in quanto le SCCP sono classificate come sostanze pericolose prioritarie a norma della direttiva 2000/60/CE, in relazione alle quali è prevista la necessità di provvedimenti specifici volti a eliminare immediatamente o gradualmente, gli scarichi, le emissioni e le perdite, con l'obiettivo ultimo di assicurare una più efficace protezione e il miglioramento dell'ambiente acquatico.
- (67) Questa conclusione vale per il divieto degli impieghi rimanenti delle SCCP come sostanze. Per quanto riguarda il divieto dell'impiego delle SCCP come componenti di altre sostanze e preparati, si deve innanzitutto osservare che questi impieghi non sono trattati nel rapporto aggiornato di valutazione dei rischi. Invitato dalla Commissione a chiarire se tali impieghi presentino un rischio, il SCTEE, nel suo parere del 3 ottobre 2003, conclude in senso negativo, salvo che per l'impiego nelle materie plastiche, per il quale potrebbero esservi dei problemi.
- (68) Si può perciò concludere che le disposizioni nazionali, nella misura in cui vietano l'impiego delle SCCP come componenti di altre sostanze e preparati negli impieghi rimanenti, salvo che nelle materie plastiche, non sono giustificate dall'esigenza di proteggere l'ambiente.
- (69) Rimane da stabilire se le disposizioni nazionali, nella misura in cui la Commissione ritiene che possano essere temporaneamente mantenute, non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. A tale proposito, la Commissione osserva che sono in corso discussioni nel quadro della direttiva 2000/60/CEE per individuare le misure più efficaci sotto il profilo dei costi e più proporzionate per il controllo delle emissioni di SCCP e che finora non si è riusciti a definire misure meno restrittive delle disposizioni nazionali che siano in grado di assicurare che il livello di esposizione dell'ambiente alle SCCP derivante dagli impieghi rimanenti venga effettivamente mantenuto al minimo. In base alle informazioni disponibili le disposizioni nazionali sembrano costituire l'unico mezzo disponibile per consentire il mantenimento dell'elevato livello di protezione ambientale perseguito dai Paesi Bassi.
- (70) In base alle informazioni disponibili e in attesa dell'individuazione delle migliori misure di riduzione del rischio di cui sopra, si può concludere che le disposizioni nazionali non sono sproporzionate al legittimo obiettivo perseguito.
- (71) La Commissione esaminerà se adeguare la direttiva 2002/45/CE e/o proporre misure appropriate come richiesto dalla direttiva 2000/60/CE tenendo conto delle eventuali informazioni supplementari di cui sopra.

2.2. ASSENZA DI UNA DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA O DI UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA NEL COMMERCIO TRA GLI STATI MEMBRI E DI UN OSTACOLO AL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO

2.2.1. Assenza di discriminazione arbitraria

- (72) In forza dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato, la Commissione deve verificare che le disposizioni nazionali previste non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'assenza di discriminazione significa che non si può applicare un trattamento diverso a situazioni simili, né un trattamento simile a situazioni diverse.
- (73) Le disposizioni nazionali hanno carattere generale e si applicano agli impieghi delle SCCP a prescindere dal fatto che le sostanze siano prodotte nei Paesi Bassi o siano importate da altri Stati membri. In mancanza di prove contrarie, si può concludere che le disposizioni nazionali non sono uno strumento di discriminazione arbitraria.

2.2.2. *Assenza di una restrizione dissimulata nel commercio*

- (74) Disposizioni nazionali che limitano l'impiego di prodotti in modo più restrittivo di una direttiva comunitaria costituiscono normalmente un ostacolo agli scambi, in quanto i prodotti che possono legittimamente essere immessi sul mercato ed utilizzati nel resto della Comunità si trovano ad essere esclusi, per effetto di un divieto di impiego, dalla commercializzazione nello Stato membro in questione. Le condizioni di cui al paragrafo 6 dell'articolo 95 sono intese ad evitare che le restrizioni basate sui criteri dei paragrafi 4 e 5 vengano applicate per motivi non ammissibili e costituiscano in realtà misure economiche per impedire l'importazione di prodotti da altri Stati, cioè un mezzo per proteggere indirettamente la produzione nazionale.
- (75) Come si è accertato sopra, l'obiettivo delle disposizioni nazionali è effettivamente quello di proteggere l'ambiente dai rischi derivanti dagli impieghi delle SCCP. In mancanza di prove indicanti che le disposizioni nazionali costituiscano in realtà una misura intesa a proteggere la produzione nazionale, si può concludere che esse non costituiscono una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri.

2.2.3. *Assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno*

- (76) Tale condizione non può essere interpretata in modo da precludere l'approvazione di qualsiasi disposizione nazionale suscettibile di influenzare la realizzazione del mercato interno. Infatti qualsiasi disposizione nazionale che deroga ad una misura di armonizzazione finalizzata all'istituzione e al funzionamento del mercato interno costituisce in sostanza una misura suscettibile di incidere sul mercato interno. Di conseguenza, per salvaguardare l'utilità della procedura di deroga di cui all'articolo 95 del trattato CE, nel contesto dell'articolo 95, paragrafo 6, il concetto di ostacolo al funzionamento del mercato interno deve essere inteso come effetto sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito.
- (77) È stato accertato che le disposizioni nazionali possono essere temporaneamente mantenute per motivi attinenti alla protezione dell'ambiente e che, in base alle informazioni disponibili, esse sembrano costituire l'unico mezzo disponibile per consentire il mantenimento dell'elevato livello di protezione ambientale perseguito dai Paesi Bassi. La Commissione considera perciò che, in attesa che siano individuate le misure più appropriate di riduzione del rischio, può concludere che la condizione relativa all'assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno è soddisfatta.

IV. CONCLUSIONE

- (78) Alla luce delle considerazioni che precedono, si può concludere che le disposizioni nazionali:
- possono essere temporaneamente mantenute per motivi attinenti alla protezione dell'ambiente e non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire l'obiettivo perseguito nella misura in cui vietano l'impiego delle SCCP come componenti di altre sostanze e preparati nei fluidi per la lavorazione dei metalli o come sostanze ritardanti di fiamma nelle materie plastiche, come plastificanti in vernici, rivestimenti o sigillanti nonché come sostanze ritardanti di fiamma nei tessuti,
 - non sono giustificate da motivi attinenti alla protezione dell'ambiente nella misura in cui vietano l'uso delle SCCP come componenti di altre sostanze e preparati, in concentrazioni inferiori all'1 %, destinati all'impiego come plastificanti in vernici, rivestimenti o sigillanti nonché come sostanze ritardanti di fiamma nella gomma o nei tessuti.
- (79) Inoltre le disposizioni nazionali, nella misura in cui possono essere temporaneamente mantenute, non costituiscono uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e non rappresentano un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

- (80) La Commissione considera perciò che le disposizioni nazionali, nei limiti sopra specificati, possono essere autorizzate. Tuttavia, viste le circostanze specifiche nelle quali esse sono state esaminate, la Commissione ritiene che l'autorizzazione deve essere limitata nel tempo. Come illustrato nella sezione I.4 della presente decisione, sono in corso iniziative volte a raccogliere le informazioni necessarie per eliminare o ridurre le incertezze della valutazione dei rischi delle SCCP. Non si può quindi escludere che le disposizioni nazionali non risultino giustificate alla luce delle nuove informazioni. L'approvazione dovrebbe essere concessa per il tempo necessario per raccogliere e valutare attentamente le informazioni necessarie. La Commissione ritiene che un periodo che scada il 31 dicembre 2006 è a tal fine necessario. L'autorizzazione scadrà in tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni nazionali sulle SCCP notificate dai Paesi Bassi il 21 gennaio 2003 a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, sono approvate nella misura in cui non si applicano all'uso delle SCCP come componenti di altre sostanze e preparati, in concentrazioni inferiori all'1 %, destinati all'impiego come:

- plastificanti in vernici, rivestimenti o sigillanti,
- sostanze ritardanti di fiamma nella gomma o nei prodotti tessili.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 2006.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione
